SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

17° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 1988

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente GUIZZI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» **(1317)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 1, 7, 8 e *passim*
CECCATELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente* 30
FRANCHI *(PCI)* 7, 20
GUZZETTI *(DC)* 16
MAFFIOLETTI *(PCI)* 12, 19, 20
MURMURA *(DC), relatore alla Commissione* 2, 9, 12 e *passim*
SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno* 6, 9, 12 e *passim*
TARAMELLI *(PCI)* 17

I lavori hanno inizio alle ore 16,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (1317), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Murmura, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, questo disegno di legge ha certamente le caratteristiche della necessità e dell'urgenza, perchè intende rispondere ad alcune indilazionabili esigenze delle forze di polizia, soprattutto di quella di Stato, in materia di infrastrutture, ma anche per quanto attiene ai vigili del fuoco in materia di organici, soprattutto in ordine alla complessità di funzioni e di nuove competenze affidate al Corpo dei vigili del fuoco. È anche da valutare il fatto che i nuovi accordi di lavoro da tempo vanno diminuendo l'orario di lavoro dei vigili stessi, tanto che nella passata legislatura era stato presentato dal Governo un disegno di legge per ampliare l'organico di ben 5.000 unità. Tale aumento risultò, poi, soltanto di 1.000 unità. Con questo disegno di legge si richiede, altresì, maggiore specializzazione e qualificazione per la dirigenza tecnica del Corpo.

Detto questo, passo all'esame dei singoli articoli, e, in questa occasione, renderò conto delle osservazioni e delle condizioni poste dalle varie Commissioni che, in sede consultiva, sono state investite dalla Presidenza del Senato di partecipare allo sforzo di questa Commissione per il migliore esame possibile del testo di legge che ci proviene dalla Camera.

L'articolo 1 prevede un piano di potenziamento e di ammodernamento delle infrastrutture per le forze di polizia per il quinquennio 1988-1992, al fine non solo di acquisire immobili e di costruire caserme o sedi di uffici per la polizia di Stato, ma anche per l'apprestamento di ulteriori mezzi tecnico-logistici e di attrezzature per la sicurezza, per rispondere alle esigenze di tre regioni (e cioè Campania, Calabria e Lucania), nelle quali è indispensabile una più intensiva, puntuale e precisa presenza delle forze di polizia, nonchè la dotazione di strumentazioni più idonee a rispondere alla sfida della criminalità, ahimè, ivi eccessivamente presente.

È prevista per l'attuazione di questa legge di infrastrutture una spesa di 90 miliardi. Vengono poi stabilite le modalità tecniche su cui è superfluo, in questo momento, soffermarsi.

All'articolo 2 si stabilisce come le acquisizioni di queste aree e di immobili debbano essere attuate e, a tale proposito, la 13ª Commissione del Senato ha posto condizioni che, anche se non vincolanti, meritano una riflessione. Si tratta di condizioni che riguardano, oltre all'articolo 2, gli articoli 6, 28 e 29 e che investono il sistema delle deroghe e quello della spoliazione, dell'esproprio di competenze intestate ai comuni per le scelte di carattere urbanistico.

Su questo aspetto e su tutto l'insieme delle deroghe noi dobbiamo riflettere, perchè mi sembra che adesso le eccezioni e le deroghe siano diventate regola e consuetudine in quasi tutti i disegni di legge.

In ogni caso, l'articolo 2 prevede la possibilità di acquisizione a trattativa privata, senza limiti e condizioni previsti dalle varie leggi, sia pure vecchie, e il comma 3 dell'articolo prevede, attraverso la dichiarazione *ope legis*, la pubblica utilità e, quindi, la indifferibilità e l'urgenza di tutte le opere. Questa norma, ripetuta anche in altri articoli del presente provvedimento, è una disposizione contro cui, anche di recente, la giurisprudenza e soprattutto la dottrina si sono opposte, giustamente sostenendo che le scelte urbanistiche debbono essere compiute con gli strumenti urbanistici e non possono nascere da specifiche disposizioni legislative, perchè si eliminerebbe il principio di ponderazione degli interessi che, in materia urbanistica e di tutela degli interessi stessi, deve essere tenuto particolarmente presente, oltre a capovolgere eventualmente anche la stessa disciplina urbanistica e del territorio fatta dagli enti locali.

L'articolo 3 prevede una commissione per la pianificazione ed il coordinamento per questa fase esecutiva del piano e credo che su questo non ci sia nulla da eccepire, anche se a vedere la giurisprudenza antica e quella più recente di questa Commissione io nutro riserve, che manifesto, sulla presenza in queste commissioni di consiglieri di Stato e della Corte dei conti che non vedo quali lumi possano dare quando queste commissioni hanno le competenze altrettanto qualificate di funzionari e di dirigenti.

L'articolo 4 contiene un'altra disposizione in deroga e riguarda l'avvalersi da parte del Ministero dell'interno di enti e imprese, che sono quasi tutte a partecipazione statale, e finiscono con l'essere, come è stato per le

caserme dell'Arma dei carabinieri e per gli edifici penitenziari e carcerari, gli unici costruttori di questi immobili: e, dico ciò, senza pensare ad argomenti dei quali in questi giorni il Parlamento in seduta comune si è interessato. Ritengo che questa prassi costituisca una via non eccessivamente degna di consenso e di approvazione. Su questa disposizione l'8ª Commissione ha mosso una serie di osservazioni e di condizioni in gran parte condivisibili, perchè sono anche deroghe a norme di carattere comunitario e non è esatto che l'ubicazione e la costruzione delle caserme delle forze di polizia debbono essere coperte da assoluta riservatezza ben oltre le deroghe previste in materia di opere di difesa e di opere militari. Quindi, se la Commissione volesse rivedere queste norme, così come quelle quasi analoghe per gli impianti per i vigili del fuoco, credo non si farebbe cosa sbagliata.

L'articolo 5 detta alcune norme per la stipulazione dei contratti e per le convenzioni e mi trova perfettamente consenziente. Le stesse norme, le stesse eccezioni e le stesse deroghe sono contemplate per i poligoni di tiro ed anche qui, mi riferisco all'articolo 6, la 13ª Commissione ha mosso il rilievo cui poc'anzi mi riferivo; cioè, quello dell'esproprio delle competenze in capo ai comuni per questo tipo di lavoro.

L'articolo 7 prevede una relazione alle competenti Commissioni parlamentari del Ministro dell'interno. A mio avviso, anzichè dire che il Ministro dell'interno riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, sarebbe stato meglio dire che riferisce al Parlamento o alle Camere – ma è un fatto puramente formale – sullo sviluppo attuativo previsto all'articolo 1.

L'articolo 8 contiene disposizioni finanziarie. Così si chiude il capo I che interessa le forze di polizia.

Con l'articolo 9, si inizia il capo II che riguarda esclusivamente costruzione, ampliamento e ristrutturazioni delle sedi di servizio e delle strutture dei Vigili del fuoco e prevede, anche con le modifiche che ritengo il Governo abbia presentato e su cui si è espressa favorevolmente la Commissione bilancio, l'aumento degli organici per 4.000 unità. Mentre il testo della Camera indicava la decorrenza del 1988, per ovvie ragioni gli emendamenti partono dal 1989 e, conseguentemente, l'ammontare dei relativi scaglioni. Sono stati, poi, presentati dal relatore due emendamenti per inserire due articoli dopo l'articolo 9. Uno che prevede di attribuire ad alcune sedi di particolare importanza – Roma, Milano, Napoli, Palermo e Torino – dei Comandanti provinciali dei vigili del fuoco e dei dirigenti superiori del ruolo tecnico antincendio. Questo emendamento risponde alla indiscutibile maggiore complessità dei servizi da espletare e dei compiti e delle funzioni da svolgere in queste città e nelle relative province.

Il successivo emendamento riguarda l'organizzazione della sede centrale e periferica per rispondere in modo più aderente alle realtà locali e per consentire l'attuazione delle linee programmatiche predisposte per questi servizi nelle indicate sedi. Su entrambi questi emendamenti aggiuntivi la Commissione bilancio – a mio avviso, senza nessuna competenza, desidero ribadirlo – ha espresso parere contrario. Ho detto senza nessuna competenza, perchè non v'è problema di spesa in quanto per il primo (quello delle cinque sedi) non esiste alcuna necessità di maggiori competenze, nè si creano maggiori posti, si tratta di elementi esistenti che rimangono e vengono preposti a questi comandi provinciali dei vigili del fuoco. Nel secondo emendamento vi è la diminuzione dell'aumento dell'organico a fronte del quale si provvede. Io credo siano entrambi emendamenti interessanti, per i quali non le preoccupazioni inesistenti ed infondate della Commissione bilancio dovrebbero essere invocate ma altre forse, o di altro tipo se ci fossero degli impegni per la revisione complessiva del Corpo dei vigili del fuoco. Io ho l'impressione che in questo Corpo si vada aumentando sempre di più la base riducendo, come è giusto data l'intensità del lavoro, il tempo che i vigili dedicano all'attività lavorativa e si dimentichi il cervello, perchè i vigili del fuoco non debbono fare soltanto opera di spegnimento degli incendi, ma debbono provvedere ad altre questioni e funzioni, come quelle connesse agli inquinamenti. Ne parleremo più approfonditamente discutendo, se la Commissione lo riterrà, gli emendamenti aggiuntivi ai quali mi sono riferito.

L'articolo 10 riguarda una modifica di una certa importanza relativa alle strutture di supporto tecnico ed amministrativo del Corpo dei vigili del fuoco. Chi è stato nelle amministrazioni provinciali ricorda che una volta questo personale veniva fornito da quelle amministrazioni, oggi invece molto più giustamente il personale appartiene allo Stato.

L'articolo 11 contiene la nuova disciplina dei requisiti per l'accesso alla carriera. Vengono previsti il limite di età e una serie di controlli di idoneità psico-fisica per accertare la sussistenza dei requisiti per la prestazione di questo lavoro. Vengono, altresì, fissate norme sull'espletamento dei concorsi, sui titoli di studio per i vigili e per le carriere dirigenziali.

Si parla poi degli ausiliari. Sappiamo che nella polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri, negli agenti di custodia e nei vigili del fuoco si può prestare il servizio di leva da parte di quanti ne fanno richiesta, e sono riconosciuti idonei, in base all'accordo tra il Ministero della difesa (Direzione generale della leva) e il Ministero dell'interno per quanto attiene il Corpo dei vigili. Su questo articolo si sono appuntate alcune censure ed osservazioni della Commissione difesa che riguardano il comma 9 dello stesso articolo 11, attraverso il quale si rende permanente il reclutamento dei vigili del fuoco tra i militari di leva. La Commissione difesa afferma che, proprio in virtù della legge sulla prestazione del servizio militare di leva, questo distacco può avvenire soltanto fino al 1992. La Commissione non ritiene utile e opportuno procrastinare questo depauperamento negli anni successivi e propone una esclusione. Ritengo che, pur con la validità delle osservazioni, far svolgere il servizio di leva in un apparato quasi civile risponda maggiormente all'attività formativa del servizio di leva e credo sia cosa molto saggia invece di far intristire i giovani nelle caserme. In questo modo vengono interessati allo svolgimento di un'attività particolarmente utile per la collettività.

Con il comma 10, anch'esso oggetto di censura da parte della Commissione difesa, si esclude la riserva di posti a favore dei volontari congedati. In realtà penso che questa norma potrebbe essere ripristinata; non vedo perchè coloro i quali si raffermano nel servizio militare di leva oltre il primo anno possano partecipare a pieno diritto alla percentuale di assunzioni per chiamata diretta nella Pubblica amministrazione e non anche coloro i quali assolvono il servizio nei vigili del fuoco. Questa parte del parere potrebbe essere recepita dalla Commissione.

I commi 13 e 14 assegnano al Ministero dell'interno la facoltà di esonerare in qualsiasi momento i vigili volontari ausiliari del Corpo laddove vi siano certe situazioni di carattere fisico. Ritengo questa disposizione giusta in quanto si tratta di un servizio di carattere specializzato e se intervengono malattie, infermità o comunque cause di invalidità credo che questi soggetti non possano essere mantenuti in servizio. Tutt'al più raccomanderei alla Commissione di accogliere l'osservazione di cui al comma 10 e di non prendere in considerazione le altre due.

L'articolo 12 prevede le norme per l'accertamento della permanenza del requisito della idoneità fisica.

L'articolo 13 si occupa dei titoli per l'esercizio dell'attività di volo.

L'articolo 14 tratta delle procedure concorsuali. Si tratta di norme indispensabili e utili per dare maggior certezza giuridica e maggior trasparenza alle dotazioni del Corpo ed agli arruolamenti. Lo stesso discorso vale per l'articolo 15 che contiene una norma transitoria per le disposizioni concorsuali.

Credo che tutti gli altri articoli, fino al 24 che si interessa della composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno quando tratta affari concernenti il personale del Corpo dei vigili, meritino di essere approvati dal Senato nello stesso testo pervenuto dalla Camera.

L'articolo 25 si interessa dell'accesso alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore ed istituzionalizza, per la copertura dei posti disponibili di dirigente superiore, il sistema dello scrutinio per merito comparativo, mentre al comma 4, per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, si prevede il corso di formazione dirigenziale stabilendo, secondo la legge n. 301, i criteri per la individuazione di coloro che hanno diritto a parteciparvi.

Ritengo, con tutti i suoi difetti, lo scrutinio per merito comparativo (dove non si realizzi,

come qualcuno malevolmente sostiene, il metodo del compare) sia ancora quello più idoneo per coprire questi posti, anche perchè il contenuto della legge n. 301 è stato derogato per molte altre amministrazioni e anche all'interno di quella del Ministero dell'interno.

Circa il problema del corso di formazione dirigenziale, si allontanano dai compiti dell'istituto per un certo numero di mesi i funzionari che vi partecipano. Ho alcune perplessità, ma ritengo che nell'attuale situazione di carenze di organico a livello non di vigili del fuoco ma di dirigenti, sia utile cercare di far presto e di non modificare eccessivamente le norme licenziate dalla Camera dei deputati.

L'articolo 26 estende, in modo equo prima ancora che giusto, l'indennità mensile pensionabile.

Sorgono alcune perplessità circa il complesso degli articoli 27, 28 e 29, su cui del resto si sono soffermate anche la 13ª e l'8ª Commissione permanente. Circa il sistema della predisposizione del programma e dell'affidamento dei progetti delle opere, viene prevista una serie di trattative private che costituiscono ulteriore deroga non degna di particolare apprezzamento e dunque, visto che il provvedimento deve essere modificato in altre parti, sarà il caso di correggere anche questo punto.

Per quanto attiene l'articolo 27, mi pare che il Governo abbia presentato due emendamenti, relativamente ai commi 1 e 4, rimanendo intatti i commi 2 e 3. Tali emendamenti sono più precisi anche in direzione della spesa. Ritengo dunque di poter proporre che questo articolo sia approvato con le modifiche predisposte dal Governo. Non sono d'accordo sulle procedure per la predisposizione del programma. La 13ª Commissione ha dato un parere negativo; è vero che le condizioni poste dalle altre Commissioni non sono impeditive per il nostro lavoro e per l'approvazione in sede deliberante, ma penso sia opportuno modificare qualcosa nel senso di dare maggiore possibilità di partecipazione alle imprese private.

Per rimediare a questa situazione mi riservo di presentare un emendamento che, fatti salvi i motivi di riservatezza, preveda che la progettazione e la realizzazione degli interventi siano affidate dal Ministero dei lavori pubblici tramite gare aperte ad un maggior numero di imprese, senza limitare la partecipazione a quelle a partecipazione statale, non vedendosi una competenza particolare dal punto di vista tecnico da parte di tali aziende che in questo momento si stanno interessando di tutto, dai mercati alle opere infrastrutturali previste dalla legge n. 64, passando attraverso tutti i canali. Francamente non vedo quali benefici possano derivare, da questa disciplina, all'economia in generale e alla esecuzione delle opere in questione.

L'articolo 29, relativo alla acquisizione delle aree, localizza le aree e gli immobili in cui gli interventi possono essere realizzati. Mentre sono d'accordo sul resto, devo dire di non riuscire a comprendere perchè – esigendo per tutti gli acquisti il parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale – nel comma 1, alla lettera *b*), si preveda che le aree debbano essere scelte – a meno che non si precisi meglio – nei piani di zona dell'edilizia economica e popolare, salvo che tale riferimento non sia rivolto alle sole aree di servizio della legge sull'edilizia economica e popolare: non vedo perchè si debbano costruire le caserme dei vigili del fuoco o delle forze di polizia proprio in queste aree. I piani particolareggiati, previsti dalla legge n. 167 e successive modificazioni e integrazioni, sono stati apprestati proprio per non procedere agli espropri dei terreni destinati alla costruzione di case, anche perchè credo che soprattutto le caserme dei vigili del fuoco abbiano bisogno di aree molto spaziose per consentire le operazioni di accesso e di uscita dei mezzi impiegati con celerità. Con queste piccole modifiche, che non rivoluzionano certo il testo originario, penso che l'articolo possa essere accolto.

L'articolo 30 prevede una serie di misure per l'approvazione dei progetti, che equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di urgenza e indifferibilità delle opere stesse, il che rappresenta un altro sistema per rivoluzionare gli strumenti urbanistici dei comuni. Vi è la possibilità prevista dal decreto n. 616, non ricordo bene di quale articolo si tratti, che stabilisce particolari procedimenti all'interno dei quali è stabilito che i consigli comunali

esprimano la loro volontà. Pertanto, non comprendo perchè in questo caso il comune debba essere espropriato in nome di un principio eccessivamente centralistico e di una visione eversiva dell'ordinamento autonomistico che la Costituzione ha invece indicato. Qualora si tratti di un'opera di particolare utilità, tutti sappiamo che la vecchia legge n. 1 del 1978 prevede la possibilità che l'opera sia dichiarata equivalente a variante di strumento urbanistico, sulla quale non è necessario un successivo intervento. In particolare, al comma 3 dell'articolo 30, viene disposto che, per alcune di queste opere, debba essere richiesto il parere del comune e che, qualora il comune non si pronunci entro il termine perentorio di 60 giorni, l'autorizzazione o il nulla osta s'intendono resi in senso positivo. In un altro articolo, non ricordo con precisione quale, si parla invece del termine di 20 giorni per l'emissione del parere. Sarebbe, pertanto, opportuno unificare i criteri sia per i vigili del fuoco che per le forze di polizia. Al comma 4 si precisa che eventuali richieste di chiarimento non hanno effetto interruttivo ai fini di cui al comma precedente. Sinceramente, non riesco a spiegarmi il motivo per cui viene sancito questo principio di assoluta decadenza. Potrebbe darsi, infatti, il caso di progetti non chiari, imprecisi e mancanti di alcune essenziali caratteristiche e, secondo la previsione del comma 4, il comune non avrebbe in pratica la possibilità di sollecitare un chiarimento. Mi sembra questa una visione eccessivamente contenziosa, per così dire, dei rapporti tra istituzioni, che non contribuisce a rendere corretto l'ordinamento.

Gli articoli successivi, dal 31 al 35, riguardanti rispettivamente il personale di leva, la commissione disciplinare, l'approvazione dei provvedimenti, l'indennità di trasferta e la disciplina per il personale volontario, mi trovano consenziente. Ugualmente favorevole sono alla proposta di modifica dell'articolo sulla copertura finanziaria, presentata dal Governo per aderire ad una richiesta della Commissione bilancio e anche a quanto disposto dal disegno di legge finanziaria in corso di esame da parte della Camera dei deputati.

Concludendo, ritengo come con queste modifiche, che non mi sembrano eccessive – e rinunciando a chiedere formalmente una esplicita dichiarazione del Governo sugli emendamenti da me presentati all'articolo 9, ma rimettendo alla valutazione della Commissione l'indispensabile urgenza di risolvere anche il problema della dirigenza del personale tecnico e della dirigenza dei vigili del fuoco – la Commissione possa arrivare alla sollecita approvazione del disegno di legge, perchè penso che sia per la parte attinente alle forze di polizia, sia per quella riguardante il Corpo nazionale dei vigili del fuoco le disposizioni previste siano utili ed importanti. Dico questo non per evitare la proclamazione di ulteriori scioperi, ma perchè penso che i motivi che hanno determinato gli stessi meritino una risposta non di acquiescenza, ma di chiarificazione da parte del Parlamento. Ribadendo la necessità delle modifiche proposte dal Governo, concludo sollecitando da parte della Commissione la rapida approvazione del provvedimento.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Desidero anticipare in linea generale, salvo ad entrare nei particolari dopo aver ascoltato il dibattito, che gli emendamenti proposti dal Governo sono dovuti al fatto che si è dovuto tener conto di quanto stabilito nel disegno di legge finanziaria per il 1988. In realtà, il disegno di legge è formato da due distinti provvedimenti. Il primo, inteso al miglioramento del settore delle telecomunicazioni e delle strutture tecnologiche delle forze dell'ordine, con particolare riguardo a quelle operanti in Sicilia, Calabria e Campania, le tre regioni che in questo momento soffrono i problemi più gravi per quanto riguarda l'ordine pubblico, recava un programma che in origine era triennale, per 90 miliardi di interventi, e che in seguito alle disposizioni della legge finanziaria diventa invece biennale. Il secondo provvedimento è quello riguardante l'incremento dell'organico del Corpo dei vigili del fuoco. Opportunamente il relatore ha ricordato che già nella precedente legislatura il Governo aveva presentato un disegno di legge recante un incremento per 5.000 unità. Di queste 5.000 unità, 1.000 furono anticipate con un decreto-legge, mentre le 4.000 unità ancora mancanti, cui vanno ad aggiungersi 460 unità per gli

aeroporti, verranno assunte in forza del provvedimento oggi al vostro esame. Occorre anche rilevare che, essendo nel frattempo diminuito l'orario di lavoro ed essendo andata in pensione parte del personale, l'emergenza si è fatta rilevante, per cui occorre procedere a ridisegnare la struttura del Corpo dei vigili del fuoco.

Nel ribadire la motivazione degli emendamenti presentati dal Governo, che sono appunto emendamenti dovuti, ricordo che la Commissione bilancio ha tra l'altro vincolato il suo parere positivo alla loro approvazione.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti presentati, il Governo sarebbe orientato, proprio per l'urgenza di approvare il provvedimento, a chiedere ai presentatori di ritirarli. Desidero, tra l'altro, osservare che, per quanto riguarda in particolare gli emendamenti tendenti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 9, presentati dal relatore Murmura, visto che la Camera aveva presentato un ordine del giorno, accolto dal Governo, in cui si chiedeva allo stesso di provvedere con un apposito disegno di legge sulla questione della dirigenza e visto che l'elaborazione di questo provvedimento è a buon punto, le preoccupazioni con tali emendamenti espresse dal senatore Murmura dovrebbero venire meno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FRANCHI. Ho ascoltato con attenzione la relazione puntuale, analitica e, al tempo stesso, problematica svolta dal senatore Murmura. Da parte mia mi limiterò a svolgere solo alcune brevi considerazioni.

Anzitutto, non possiamo non rilevare la condotta assurda e grave, a mio avviso, del Governo in questa vicenda.

Il costo del disegno di legge era coperto con la legge finanziaria per il 1988; però inspiegabilmente (ma forse non tanto) il Consiglio dei Ministri, approvando il disegno di legge finanziaria per il 1989, ne ha fatto venire meno la copertura. La cancellazione finanziaria avrà ripercussioni gravi e assai negative; determinerà infatti lo slittamento delle procedure concorsuali.

Questo è un provvedimento importante ed urgente, pertanto preannuncio fin da ora il nostro voto favorevole.

Con questo disegno di legge si affronta il potenziamento e l'ammodernamento delle strutture delle forze di polizia, specialmente nelle regioni Campania, Calabria e Sicilia, ma anche il potenziamento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per quanto riguarda le forze di polizia, vorrei qui ricordare che la legge finanziaria per il 1987 stanziava 150 miliardi per il triennio 1987-1989, destinati al loro potenziamento.

L'articolo 1 del disegno di legge in discussione, invece, al comma 3, autorizza per il triennio 1988-1990 la spesa complessiva di 90 miliardi di lire per il conseguimento di tale obiettivo.

Per le forze di polizia non si tratta di provvedimenti che attengono ad aumenti di organici, ma di interventi volti a potenziare e ad ammodernare strutture e strumenti operativi. Si tratta di misure volte a conferire alla polizia mezzi che le consentano di rispondere alla domanda di sicurezza dei cittadini.

Come ricordava il relatore Murmura, a partire dall'articolo 9, il disegno di legge affronta le questioni relative al potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si prevede un aumento di organici di 4.000 unità nel quinquennio 1988-1992, al quale vanno aggiunte 460 unità, a decorrere dal 1992, da destinare negli aeroporti.

Per l'assunzione è previsto un sistema flessibile, che potrebbe sembrare anche anomalo, ma noi lo condividiamo perchè – peraltro esso è stato concordato con le organizzazioni sindacali – consente il riassorbimento del personale in soprannumero.

Ravvisiamo comunque l'esigenza di pervenire al più presto ad un nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ordinamento che dovrà consentire un adeguamento rispondente alle esigenze di un paese moderno come il nostro.

Vorrei ricordare che al riguardo abbiamo presentato nell'altro ramo del Parlamento una proposta di legge, che mi auguro venga considerata un'utile base per sviluppare un confronto al fine di avere un sistema di protezione civile idoneo ed efficiente.

Per quanto riguarda gli emendamenti, vorrei subito anticipare la nostra posizione. Anche noi ne avevamo predisposti alcuni, che però siamo anche disposti a ritirare. Ci sembrano invece indispensabili gli emendamenti del Governo, che sono di natura finanziaria, per superare gli evidenti problemi di copertura.

Quanto agli altri emendamenti, ritengo che non si debba procedere alla loro approvazione poichè si metterebbe in modo un meccanismo pericoloso e perverso, che allontanerebbe la soluzione dei problemi.

Si è detto che questo è un provvedimento urgente e necessario, quindi non possiamo rinviare la soluzione delle questioni che abbiamo di fronte.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

CAPO I

MISURE DI POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 1.

(Piano di potenziamento e ammodernamento delle forze di polizia per il quinquennio 1988-1992)

1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare un piano di interventi straordinari per il quinquennio 1988-1992, con particolare riguardo alle regioni Campania, Calabria e Sicilia, per la realizzazione di opere e di infrastrutture, anche con l'acquisto di immobili, nonchè per la realizzazione di mezzi tecnici e logistici, comprese le attrezzature di sicurezza, allo scopo di potenziare ed ammodernare le strutture e le dotazioni della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Il piano per gli interventi straordinari di cui al comma 1, recante l'indicazione delle opere, delle infrastrutture, dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure necessarie, è formulato secondo una coordinata e comune pianificazione finanziaria tra l'amministrazione della pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia ed il Corpo forestale dello Stato ed è determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Per l'avvio del piano di cui al comma 1 è autorizzata per il triennio 1988-1990 la spesa complessiva di lire 90 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, in ragione di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1988 al 1990. Ulteriori autorizzazioni di spesa per la completa realizzazione del piano sono disposte con successivo provvedimento legislativo.

4. I fondi necessari per gli eventuali acquisti di immobili possono essere trasferiti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle finanze, dall'apposito capitolo di cui al comma 3, al capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, cui compete provvedere agli acquisti stessi.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere altresì trasferiti dal predetto apposito capitolo di cui al comma 3 eventuali fondi ai capitoli 1084, 2615, 2632, 2635 e 2754 dello stato di previsione del Ministero dell'interno nel limite massimo di otto miliardi di lire per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti da parte del Governo.

Il primo tende a sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per l'avvio del piano di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 90 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, in ragione di lire 60 miliardi per il 1988

e lire 30 miliardi per il 1989. Ulteriori autorizzazioni di spesa per la completa realizzazione del piano sono disposte con successivo provvedimento legislativo».

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Con questo emendamento si autorizza, per l'avvio del piano di potenziamento e di ammodernamento delle forze di polizia, la spesa complessiva di 90 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, in ragione di 60 miliardi per il 1988 e 30 miliardi per il 1989. Si stabilisce inoltre che, con successivo provvedimento legislativo, si possano provedere ulteriori autorizzazioni di spesa, finalizzate alla completa realizzazione del piano.

MURMURA, *relatore alla Commissione.* Il relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del Governo sostitutivo del comma 3.

È approvato.

Passiamo all'esame del secondo emendamento del Governo, tendente a sopprimere, al comma 5, le parole: «e 1990».

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Con questo emendamento il Governo intende sopprimere il riferimento al 1990.

MURMURA, *relatore alla Commissione.* Anche su questo emendamento del Governo il relatore si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame del terzo emendamento del Governo, volto ad aggiungere, dopo il comma 5 il seguente comma:

«6. Agli stanziamenti autorizzati con il presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni».

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno.* In base a questo emendamento, agli stanziamenti autorizzati all'articolo 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 36 della legge generale di contabilità dello Stato, per cui le spese di investimento, ove non spese, sono trasferite.

MURMURA, *relatore alla Commissione.* Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del Governo volto ad aggiungere un ulteriore coma dopo il quinto, di cui ho dato poc'anzi lettura.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 1 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

CAPO I

MISURE DI POTENZIAMENTO
E AMMODERNAMENTO
DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 1.

(Piano di potenziamento e ammodernamento delle forze di polizia per il quinquennio 1988-1992)

1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare un piano di interventi straordinari per il quinquennio 1988-1992, con particolare riguardo alle regioni Campania, Calabria e Sicilia, per la realizzazione di opere e di infrastrutture, anche con l'acquisto di immobili, nonchè per la realizzazione di mezzi tecnici e logistici, comprese le attrezzature di sicurezza, allo scopo di potenziare ed ammodernare le strutture e le dotazioni della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Il piano per gli interventi straordinari di cui al comma 1, recante l'indicazione delle opere, delle infrastrutture, dei mezzi tecnici e

logistici e delle altre misure necessarie, è formulato secondo una coordinata e comune pianificazione finanziaria tra l'amministrazione della pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia ed il Corpo forestale dello Stato ed è determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Per l'avvio del piano di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 90 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, in ragione di lire 60 miliardi per il 1988 e lire 30 miliardi per il 1989. Ulteriori autorizzazioni di spesa per la completa realizzazione del piano sono disposte con successivo provvedimento legislativo.

4. I fondi necessari per gli eventuali acquisti di immobili possono essere trasferiti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle finanze, dall'apposito capitolo di cui al comma 3, al capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, cui compete provvedere agli acquisti stessi.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere altresì trasferiti dal predetto apposito capitolo di cui al comma 3 eventuali fondi ai capitoli 1084, 2615, 2632, 2635 e 2754 dello stato di previsione del Ministero dell'interno nel limite massimo di otto miliardi di lire per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

6. Agli stanziamenti autorizzati con il presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 2.

(*Acquisizione di aree e di immobili*)

1. Per le realizzazioni immobiliari indicate nel programma di cui all'articolo 1 possono essere utilizzate anche aree od immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà dei comuni interessati o dei privati, acquisiti anche mediante permuta.

2. Gli atti di trasferimento di immobili alla cui acquisizione si provvederà a trattativa privata non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

3. L'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente capo equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di urgenza e indifferibilità delle opere stesse.

È approvato.

Art. 3.

(*Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva dei piani*)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sugli schemi del piano di cui all'articolo 1, sul loro coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione dei piani, su ciascuna fornitura o progetto.

2. La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno, è composta:

a) dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;

b) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

d) dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena;

e) dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste;

f) da un consigliere di Stato;

g) da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno;

h) da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;

i) dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. La commissione può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.

4. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Ministro dell'interno.

5. Le spese per il funzionamento della commissione gravano sui fondi di cui all'articolo 1.

È approvato.

Art. 4.

(*Disposizioni in deroga*)

1. Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1 il Ministro dell'interno è autorizzato ad avvalersi di enti e di imprese, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificato dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, che abbiano particolare competenza e idonei mezzi tecnici.

2. Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisti di immobili, ad esecuzione di lavori, a provviste e forniture, inerenti all'attuazione dei piani medesimi, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti, nonchè, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera *g*), della legge 30 marzo 1981, n. 113, alle procedure stabilite dalla legge stessa ed a quelle di cui all'accordo sugli appalti di pubbliche forniture concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del GATT (accordo generale sulle tariffe e il commercio).

È approvato.

Art. 5.

(*Stipulazione dei contratti e delle convenzioni*)

1. I contratti e le convenzioni relativi ad esecuzione di lavori, a provviste e forniture inerenti all'attuazione del piano di cui all'articolo 1, esclusi quelli relativi ad acquisto di immobili, sono stipulati dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, per l'amministrazione della pubblica sicurezza; dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato, per quelli dell'Arma stessa; dal comandante generale della Guardia di finanza o da un suo delegato, per quelli di detto Corpo; dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, o da un suo delegato, per quelli riguardanti il Corpo degli agenti di custodia, e dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste o da un suo delegato, per quelli riguardanti il Corpo forestale dello Stato.

2. Detti contratti e convenzioni sono approvati con decreto del Ministro dell'interno.

È approvato.

Art. 6.

(*Poligoni di tiro*)

1. Le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 765, e alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificata dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non si applicano per la costruzione di poligoni di tiro previsti dai piani di cui all'articolo 1, purchè i poligoni stessi siano costruiti nell'ambito di edifici adibiti a caserme appartenenti al demanio militare o civile o, comunque, in uso all'amministrazione della pubblica sicurezza, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia o al Corpo forestale dello Stato indicati nell'articolo 1.

2. L'agibilità delle opere di cui al comma 1 deve essere dichiarata dall'ispettorato del genio militare, secondo la regolamentazione vigente.

È approvato.

Art. 7.

(*Relazione al Parlamento del Ministro dell'interno*)

1. Il Ministro dell'interno riferisce alle competenti Commissioni parlamentari entro il

31 marzo di ciascun anno sullo sviluppo attuativo del piano di cui all'articolo 1.

MURMURA, *relatore alla Commissione.* A mio avviso, sarebbe preferibile dire. «al Parlamento», anzichè: «alle competenti Commissioni parlamentari».

MAFFIOLETTI. La sua proposta, relatore Murmura, presuppone una relazione che diventa poco utile dato il complesso di relazioni che vengono esaminate. Invece, un rapporto diretto con le Commissioni può essere proficuo. Certo, il difetto è che questo non viene formalizzato.

MURMURA, *relatore alla Commissione.* La relazione va fatta ai due rami del Parlamento, non direttamente alle Commissioni. Non si possono scavalcare le Presidenze di Camera e Senato.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Queste relazioni vengono inoltrate tramite la Presidenza. Pertanto non vedo una grande differenza.

Mi rimetto comunque alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, tendente a far sì che il Ministro riferisca sullo sviluppo attuativo del piano di potenziamento e ammodernamento delle forze di polizia non già alle Commisioni parlamentari competenti, come è stabilito all'articolo 7, bensì alle Camere.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 7.

(*Relazione al Parlamento del Ministro dell'interno*)

1. Il Ministro dell'interno riferisce al Parlamento entro il 31 marzo di ciascun anno sullo sviluppo attuativo del piano di cui all'articolo 1.

È approvato.

Art. 8.

(*Disposizioni finanziarie*)

1. All'onere di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 derivante dall'attuazione del capo I della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento «Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo del comma 1:

«1. All'onere di lire 60 miliardi per l'anno 1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989 derivante dall'attuazione del capo I della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento «Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»

IL GOVERNO

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno.* L'emendamento si illustra da solo.

MURMURA, *relatore alla Commissione.* Il relatore esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo interamente sostitutivo del comma 1 dell'articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 8.

(*Disposizioni finanziarie*)

1. All'onere di lire 60 miliardi per l'anno 1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989 derivante dall'attuazione del capo I della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento «Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

CAPO II

AUMENTO DELL'ORGANICO E PROGRAMMA DI COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLE SEDI DI SERVIZIO E DELLE INFRASTRUTTURE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 9.

(*Aumento dell'organico*)

1. In attesa che siano determinate per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale ed i profili professionali, gli organici delle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° luglio 1989, sono aumentati complessivamente di 4.000 unità indicate nell'allegata tabella A e ripartite negli anni 1988, 1989, 1990, 1991, 1992.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, viene stabilito anno per anno nel limite di 300 unità per il 1988, 1.000 unità per il 1989, 700 unità per il 1990 e 1.000 unità per il 1991 e 1.000 unità per il 1992, il contingente dell'aumento di organico per le assunzioni da effettuare nelle qualifiche iniziali di ciascuna carriera.

3. Per le inderogabili esigenze connesse con i servizi antincendi negli aeroporti affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificata dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818, cui si provvede nell'immediato per le sedi di Bari, Cagliari e Olbia con il personale assunto ai sensi del comma 1, sono altresì portate in aumento, a decorrere dal 1992, 460 unità nel ruolo della carriera dei vigili del fuoco.

A questo articolo il Governo ha presentato il seguente emendamento:

I commi 1 e 2 dell'articolo 9 sono sostituiti dai seguenti:

«1. In attesa che siano determinate per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale ed i profili professionali, gli organici delle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° gennaio 1989, sono aumentati complessivamente di 4.000 unità indicate nell'allegata tabella A e ripartite negli anni 1989, 1990, 1991, 1992.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, viene stabilito anno per anno nel limite di 700 unità per il 1989, 1.050 unità per il 1990, 1.100 unità per il 1991 e 1.150 unità per il 1992, il contingente dell'aumento di organico per le assunzioni da effettuare nelle qualifiche iniziali di ciascuna carriera».

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'emendamento si illustra da solo.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, interamente sostitutivo dei primi due commi dell'articolo 9.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

CAPO II

AUMENTO DELL'ORGANICO E PROGRAMMA DI COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLE SEDI DI SERVIZIO E DELLE INFRASTRUTTURE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 9.

(*Aumento dell'organico*)

1. In attesa che siano determinate per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale ed i profili professionali, gli organici delle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° gennaio 1989, sono aumentati complessivamente di 4.000 unità indicate nell'allegata tabella A e ripartite negli anni 1989, 1990, 1991, 1992.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, viene stabilito anno per anno nel limite di 700 unità per il 1989, 1.050 unità per il 1990, 1.100 unità per il 1991 e 1.150 unità per il 1992, il contingente dell'aumento di organico per le assunzioni da effettuare nelle qualifiche iniziali di ciascuna carriera.

3. Per le inderogabili esigenze connesse con i servizi antincendi negli aeroporti affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificata dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818, cui si provvede nell'immediato per le sedi di Bari, Cagliari e Olbia con il personale assunto ai sensi del comma 1, sono altresì portate in aumento, a decorrere dal 1992, 460 unità nel ruolo della carriera dei vigili del fuoco.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti dal relatore.

«*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente*:

Art. ...

Per sopperire alla complessità delle aumentate esigenze del servizio antincendio nelle sedi di rilevante importanza, Roma, Milano, Napoli, Palermo e Torino, sono preposti, come comandanti provinciali, dirigenti superiori del ruolo tecnico antincendio.

Alle stesse sedi sono assegnati un primo dirigente del ruolo tecnico antincendio come vice comandate.

L'organico dei dirigenti superiori del ruolo tecnico antincendio di cui al quadro «D» tabella «3» dell'Allegato «2» del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed alla tabella «A» allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850, come modificata dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930, è aumentato di 5 unità alla qualifica di dirigente superiore del ruolo tecnico antincendio con le funzioni di comandante provinciale di sede di rilevante importanza».

«*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente*:

Art. ...

(*Sostituzione dell'articolo 6 della legge 8 dicembre 1970, n. 996*)

1. In relazione alle accresciute esigenze operative ed organizzative, con particolare riferimento al soccorso e alla prevenzione incendi, l'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, è sostituto dal seguente:

1) Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

2) Organizzazione centrale: *a*) direzione centrale dei servizi organizzativi, tecnici e

d'emergenza; *b*) direzione centrale dei servizi di prevenzione incendi e di formazione professionale; *c*) direzione centrale tecnico-scientifica; *d*) ufficio del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; *e*) servizio ispettivo;

3) Organizzazione periferica: *a*) comandi di zona operativa; *b*) ispettorati regionali; *c*) comandi provinciali; *d*) distaccamenti; *e*) colonne mobili di formazione.

2. Il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle direttive generali importite dal Ministro dell'interno per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e tenuto conto delle conseguenti indicazioni del Direttore generale della protezione civili e dei servizi antincendi, presiede e dirige il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui è responsabile.

3. La Direzione centrale dei servizi organizzativi, tecnici e d'emergenza è articolata nei Servizi: organizzazione, emergenza, mezzi tecnici e vestiario, sicurezza nucleare, infrastrutture e casermaggio, sanitario; questi a loro volta sono suddivisi in quattordici ispettorati, un ufficio sanitario ed un centro medico polispecialistico.

4. La Direzione centrale dei servizi di prevenzione incendi e di formazione professionale è articolata nei servizi: prevenzione, formazione, ginnico-sportivo e nelle scuole centrali antincendi; questi a loro volta sono suddivisi in sei ispettorati, un ufficio ginnico e quattro ripartizioni.

5. La Direzione centrale tecnico-scientifica è articolata negli istituti: *a*) previsione, prevenzione ed intervento, *b*) tecnologia nel soccorso urgente, *c*) omologazioni, merceologia e informazione tecnico-scientifica; i tre istituti si articolano in sei laboratori.

6. Il territorio nazionale viene suddiviso nelle seguenti sei zone operative: 1) Piemonte, Val d'Aosta, Liguria ed Emilia-Romagna, 2) Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, 3) Toscana, Marche, Umbria e Lazio, 4) Abruzzi, Molise, Campania, Puglie, Basilicata e Calabria, 5) Sicilia, 6) Sardegna; ognuno dei sei comandi di zona operativa è articolato nei seguenti uffici: affari generali, operativo, tecnico-amministrativo e sanitario.

7. Tutte le regioni italiane sono sede di Ispettorato regionale dei vigili del fuoco ad eccezione del Trentino-Alto Adige; le connessioni con i servizi antincendi di quest'ultima regione sono espletate dall'Ispettorato regionale dei vigili del fuoco per il Veneto; gli Ispettorati regionali sono articolati nei seguenti uffici: *a*) affari generali e personale, *b*) emergenza, *c*) prevenzione incendi e grandi rischi, *d*) formazione professionale, *e*) macchinario, materiali, officine, laboratori e magazzini.

8. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco delle seguenti sedi è affidato ad un dirigente superiore ruolo tecnico antincendio coadiuvato con funzioni vicarie di vicecomandante da un primo dirigente: Roma, Milano, Bologna, Napoli, Palermo, Cagliari, Torino, Genova, Firenze, Venezia, Bari e Catania; nei rimanenti comandi la funzione vicaria di vicecomandante viene espletata da un funzionario tecnico direttivo di nono livello.

9. Il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, scelto tra i dirigenti generali del corpo stesso, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

10. Alle direzioni centrali e ai comandi di zona operativa sono preposti dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco scelti tra i dirigenti superiori ruolo tecnico antincendio del Corpo stesso; il direttore centrale dei servizi organizzativi, tecnici e d'emergenza assume anche la carica di vicecapo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed espleta le funzioni vicarie.

11. I dirigenti generali ed i dirigenti superiori ruolo unico antincendi dei servizi e degli istituti centrali fanno parte di diritto del comitato tecnico scientifico, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, in sostituzione dei componenti, appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attualmente previsti.

12. Vengono soppressi i posti fuori ruolo di dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 49, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e all'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, ad eccezione di una unità da utilizzarsi in sede di Comunità europea e di altri organismi

internazionali per le esigenze connesse alle attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per le esigenze connesse con i rapporti con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, un dirigente superiore ruolo tecnico antincendio viene nominato alla qualifica di dirigente generale in soprannumero e collocato, a domanda, fuori ruolo.

13. La tabella "C" annessa alla legge 23, dicembre 1980, n. 930, è sostituita dalla tabella "B" della presente legge; le definizioni specifiche degli organismi centrali e periferici e delle loro articolazioni sono determinate con decreto del Ministro dell'interno.

14. All'onere derivante dal presente articolo si provvede con la contestuale riduzione di centoquaranta unità nel livello iniziale del ruolo tecnico della carriera direttiva, prevista dalla tabella B annessa alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, ed il cui organico globale deve intendersi comprensivo anche del nono livello.

15. Sono abrogate le disposizioni legislative non compatibili con il presente articolo».

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Il primo emendamento riguarda alcune sedi e propone di affidare la direzione di questi comandi provinciali a dirigenti superiori del ruolo tecnico antincendio, questo per corrispondere alla particolare delicatezza delle funzioni che nelle sedi di Roma, Milano, Napoli, Palermo e Torino vengono affidate al comando provinciale dei vigili del fuoco.

È vero che su questo emendamento abbiamo avuto parere negativo da parte della Commissione bilancio, ma ritengo che quest'ultima abbia un po' ecceduto nelle sue competenze perchè non vi è un vero e proprio aumento di spesa. Pertanto su questo emendamento mi rimetto al Governo.

Il secondo emendamento, signor Presidente, si illustra da sè.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Pregherei il senatore Murmura di ritirare i due emendamenti. È indubbio che egli segnala un problema molto giusto e sentito, cioè quello della ristrutturazione della dirigenza del Corpo dei vigili del fuoco ed anche un miglioramento della loro carriera, ma mi sembrerebbe affrettato farlo in questi termini, al di là della copertura finanziaria (si tratterebbe di una spesa di circa 150 milioni).

Se gli emendamenti fossero ritirati e si potesse approntare un ordine del giorno, il Governo si sentirebbe vincolato a presentare un apposito disegno di legge per la dirigenza, per risolvere i problemi dell'intero organico.

GUZZETTI. Insisterei sul primo dei due emendamenti anche perchè consentirebbe di mettere nella stessa condizione il Corpo dei vigili del fuoco rispetto a tutti gli altri corpi dello Stato. Oggi abbiamo una situazione in cui nella polizia di Stato vi sono sette dirigenti generali e nove dirigenti superiori a dirigere le questure; i vice questori sono parificati ai comandanti dei vigili del fuoco; lo stesso si dica per le prefetture, gli uffici tecnici erariali, gli uffici per le imposte di fabbricazione e le intendenze di finanza che hanno tutti dirigenti differenziati, di grado più elevato, nelle province per le quali è stato chiesto di differenziare, per i vigili del fuoco, questa qualifica.

Quindi, essendo venute meno le ragioni di urgenza, nel senso che il provvedimento dovrà tornare alla Camera dei deputati, riterrei che questo emendamento possa essere accolto mettendo in condizioni migliori le sedi delle città di Roma, Milano, Napoli, Palermo e Torino. È chiaro che queste sedi, che hanno una struttura e una complessità di compiti e di funzioni, debbono avere condizioni più adeguate e dobbiamo mettere in grado il Corpo dei vigili del fuoco di avere una struttura parificata a quella di tutti gli altri corpi dello Stato.

La riorganizzazione della dirigenza (sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario) può trovare molto opportunamente soluzione in un provvedimento organico. Questa operazione, invece, la possiamo compiere immediatamente ristabilendo una condizione intanto di maggiore rispondenza alle strutture delle sedi in rapporto alle funzioni esercitate dai dirigenti superiori ed anche parificando le strutture del Corpo dei vigili del fuoco a quelle degli altri corpi dello Stato.

PRESIDENTE. Domando al senatore Murmura se accoglie l'invito del Governo o se

ritiene di insistere nella votazione degli emendamenti.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Accolgo l'invito del Governo per quanto riguarda il secondo emendamento, mantengo invece il primo emendamento perchè mi sembra che un carattere di omogeneità nel riordino complessivo sia stato da questa Commissione ripetutamente invocato e non possa essere derogato in occasione del presente provvedimento.

Vorrei pregare il Governo di trattare il problema delle cinque sedi con maggiore apertura perchè rivestono una particolare importanza.

Mi auguro che il Governo convenga su questo punto e, con una giusta proporzione tra il Centro, il Sud e il Nord, dia soddisfazione ad una necessità della Pubblica amministrazione come tale. Non si tratta di un problema di carattere campanilistico perchè le città di cui si tratta hanno una particolare rilevanza e quindi, in queste sedi, è particolarmente importante l'attività dei vigili del fuoco.

Se, poi, c'è un'avversione totale da parte del Governo, vedrò di non mettergli i bastoni fra le ruote.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, vorrei precisare che questo problema è particolarmente sentito. Tra l'altro, il Governo ha piena stima della dirigenza dei vigili del fuoco.

Questa mattina ho ricevuto una delegazione della DIRSTAT la quale mi diceva che l'approvazione di un emendamento parziale di questo genere avrebbe soddisfatto qualcuno, ma avrebbe creato in quell'ambito contraddizioni più forti. Quindi mi domando se il problema non vada visto nel suo insieme. Mi domando anche se il comandante dei vigili del fuoco di Bologna sarebbe contento di essere escluso, così come quello di Bari, eccetera.

Credo che dobbiamo guardare la cosa nella sua organicità.

TARAMELLI. Come sempre vi è un po' di imbarazzo su queste cose specifiche, perchè c'è il timore che si segua una strada e non un'altra e che si provochi malumore in molte persone.

Ho visto che sono state cancellate alcune città dall'emendamento (non so quali altre fossero previste).

Le città di Roma, Milano, Napoli e Torino sono quattro delle cinque aree metropolitane che vengono normalmente considerate (è stata esclusa Genova che, pure, viene inserita tra le cinque aree metropolitane) e si è inclusa Palermo che viene valutata sempre un po' dentro e un po' fuori dalle aree metropolitane.

Ora, approvare un emendamento di questo genere vorrebbe dire inevitabilmente provocare delle conseguenze: tutti cercheranno qualcosa in più. Può darsi che questo sia necessario, ma, se ho ben capito, il Governo sta predisponendo un disegno di legge per tutta la dirigenza dei vigili del fuoco, anche in ottemperanza ad un impegno assunto alla Camera dei deputati. Poichè questo disegno di legge verrà predisposto in tempi rapidi, cerchiamo di operare in modo complessivo, altrimenti rischieremo di provocare più danni che vantaggi.

Per queste ragioni voteremo contro l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare alla sua attenzione, perchè certamente lei ne è a conoscenza per la sua preparazione ed esperienza di parlamentare, il fatto che l'articolo 40 del Regolamento ci imporrebbe, essendo il parere della 5ª Commissione contrario, di rimettere il disegno di legge in Aula.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Io sono disposto a ritirare gli emendamenti, ma vorrei che il Governo si impegnasse in questo riordino della dirigenza a dare un'accentuata rilevanza alle funzioni che i comandi provinciali dei vigili del fuoco svolgono in queste ed in altre eventuali aree di particolare complessità. Che non vi fosse cioè una parità di situazioni tenendo conto anche di quelli che sono i livelli delle amministrazioni dell'interno, anche perchè io ritengo che una parificazione tra tutte le sedi non giovi all'efficienza e alla efficacia della Pubblica amministrazione nel nostro paese.

Se il Governo si impegna in questa direzione, io, non solo per motivi regolamentari ma per licenziare in tempi brevi questo provvedimento, ritiro gli emendamenti in questione.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Io ritengo che si potrebbero considerare le parole del senatore Murmura un ordine del giorno che dichiaro di accettare.

PRESIDENTE. Pertanto leggo il testo dell'ordine del giorno, al quale appongo anche la mia firma:

«La 1ª Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 1317, udite le dichiarazioni del rappresentante del Governo,

impegna il Governo

perchè nel predisporre il riordino della dirigenza del Corpo dei vigili del fuoco, disponga che a dirigere le sedi provinciali di Roma-Milano-Napoli-Torino-Palermo ed eventuali altre sedi provinciali di analoga rilevanza siano preposti funzionari con qualifica di "dirigente superiore"».

(0/1317/11) MURMURA, GUZZETTI

Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'articolo 10. Ne do lettura:

Art. 10.

(*Sostituzione dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1980, n. 930*)

1. L'articolo 10 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. – *1.* Per sopperire alle esigenze degli organi centrali o periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti appositi ruoli di supporto tecnico e di supporto amministrativo».

È approvato.

Art. 11.

(*Modifiche ai requisiti richiesti per l'accesso alla carriera dei vigili del fuoco*)

1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco il limite di età, comprensivo di tutte le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni, è fissato in anni trenta.

2. Il numero 5 del primo comma dell'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

«5) incondizionata idoneità psicofisica: per accertarla i candidati che hanno superato la prova scritta vengono sottoposti al giudizio di una commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da quattro medici, nominati dal Ministro dell'interno».

3. Nei confronti dei candidati ai concorsi a posti della carriera direttiva e di concetto del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'incondizionata idoneità psicofisica all'impiego verrà accertata da parte della commissione medica contemplata nel comma 2, nei soli confronti di coloro che abbiano superato le prove scritte.

4. Qualora il numero dei candidati nei confronti dei quali occorra procedere all'accertamento dell'incondizionata idoneità psicofisica risulti particolarmente elevato, l'amministrazione, al fine di accelerare le operazioni, potrà demandare in tutto o in parte l'accertamento stesso ad idonee strutture sanitarie pubbliche.

5. All'accertamento dell'idoneità psicofisica si potrà procedere anche mediante l'ausilio di *tests* psicodiagnostici.

6. Per consentire il più rapido espletamento delle prove di esame dei concorsi a posti di vigile del fuoco possono essere istituite sottocommissioni esaminatrici delle quali sono chiamati a far parte docenti di educazione fisica ovvero diplomati presso l'Istituto superiore di educazione fisica per ovviare alla carenza di organico del ruolo del servizio ginnico sportivo.

7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 si applicano anche ai concorsi eventualmente banditi alla data di entrata in vigore della presente legge purchè non risultino già espletate le prove scritte di esame.

8. Il numero 6 del primo comma dell'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

«6) diploma di istruzione secondaria di primo grado».

9. Nel comma 5 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono soppresse le parole «all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1950, n. 913,».

10. Nei concorsi per assunzioni nei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

11. Il numero 1 del comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, è sostituito dal seguente:

«1) diploma di laurea in ingegneria o in architettura conseguito in una università italiana».

12. Nel primo concorso pubblico per il conferimento di posti nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 20 per cento dei posti è riservato al personale degli altri ruoli del Corpo in possesso del diploma di laurea in architettura. I posti riservati eventualmente non attribuiti per mancanza di vincitori sono conferiti ai candidati esterni risultati idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.

13. Il Ministero dell'interno può, in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare i vigili volontari ausiliari dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco con provvedimento motivato.

14. I vigili volontari ausiliari esonerati dal servizio vengono posti a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva.

15. Per le assunzioni nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione dei ruoli di supporto tecnico e amministrativo-contabile, non si applicano le riserve di posti previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti, il primo del relatore, senatore Murmura, al comma 10, tendente a consentire l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 38 della legge n. 958 del 1986, nei concorsi per assunzioni nei ruoli tecnici nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il secondo emendamento del senatore Franchi al comma 12, che propone di inserire dopo la parola: «architettura» le parole: «o in scienze geologiche».

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento da me proposto, lo presento in accoglimento del parere della Commissione difesa in quanto non vedo perchè non si debba applicare la norma di cui alla legge n. 958 del 1986, anche al Corpo dei vigili del fuoco, tanto più che più avanti si prevedono norme per gli orfani e i caduti sul lavoro.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo ha proposto questo testo e pertanto si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento al comma 10 dell'articolo 11, presentato dal senatore Murmura.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dal senatore Franchi al comma 12 dell'articolo 11.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole a tale emendamento; invece sopprimerei la parola «architettura» perchè non capisco che funzioni possa avere un architetto tra i vigili del fuoco.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Per la verità il problema era che sia gli ingegneri che gli architetti si occupano di costruzioni di edifici. Il geologo ha molte caratteristiche e molte competenze ma non so quanto si occupi di edifici e di costruzioni. Questo era il punto.

MAFFIOLETTI. Non c'è solo una competenza nel campo tecnico e costruttivo, c'è anche una competenza tecnica che riguarda l'applicazione delle scienze geologiche.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Nella pratica il geologo verrebbe chiamato a fare una prova di scienza delle costruzioni?

MAFFIOLETTI. Il Corpo dei vigili del fuoco si dovrebbe servire del Servizio geologico dello Stato che è nelle condizioni che sono note. Pertanto a noi è sembrato giusto ammettere anche questa specializzazione nell'ambito delle conoscenze richieste. Mi rendo conto che l'intervento dei vigili non è soltanto per l'incendio, ma si estende a tanti altri campi ed in altri settori in cui è richiesto un parere tecnico. Anche per i terremoti capita che si renda necessaria una valutazione delle condizioni del suolo.

FRANCHI. Anche per le inondazioni.

MAFFIOLETTI. Non si tratta comunque di una cosa di bandiera.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Questo emendamento però a mio avviso dovrebbe essere raccordato con l'altro perchè al numero 12 si stabilisce una percentuale per i laureati in architettura.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Potremmo vedere anche questo nella dirigenza.

MAFFIOLETTI. Ma questo non è un fatto di ordinamento, è un fatto tecnico.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Posso dare una spiegazione di tutta la questione. Abbiamo dei geometri che hanno la laurea in architettura e pertanto diamo a questi interni laureati la possibilità di una riserva di posti.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Franchi mi rimetto comunque alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Franchi al comma 12 dell'articolo 11.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 11.

(*Modifiche ai requisiti richiesti per l'accesso alla carriera dei vigili del fuoco*)

1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco il limite di età, comprensivo di tutte le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni, è fissato in anni trenta.

2. Il numero 5 del primo comma dell'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

«5) incondizionata idoneità psicofisica: per accertarla i candidati che hanno superato la prova scritta vengono sottoposti al giudizio di una commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da quattro medici, nominati dal Ministro dell'interno».

3. Nei confronti dei candidati ai concorsi a posti della carriera direttiva e di concetto del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'incondizionata idoneità psicofisica all'impiego verrà accertata da parte della commissione medica contemplata nel comma 2, nei soli confronti di coloro che abbiano superato le prove scritte.

4. Qualora il numero dei candidati nei confronti dei quali occorra procedere all'accertamento dell'incondizionata idoneità psicofisica risulti particolarmente elevato, l'amministrazione, al fine di accelerare le operazioni, potrà demandare in tutto o in parte l'accertamento stesso ad idonee strutture sanitarie pubbliche.

5. All'accertamento dell'idoneità psicofisica si potrà procedere anche mediante l'ausilio di *tests* psicodiagnostici.

6. Per consentire il più rapido espletamento delle prove di esame dei concorsi a posti di vigile del fuoco possono essere istituite sottocommissioni esaminatrici delle quali sono chiamati a far parte docenti di educazione fisica ovvero diplomati presso l'Istituto superiore di educazione fisica per ovviare alla carenza di organico del ruolo del servizio ginnico sportivo.

7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 si applicano anche ai concorsi eventualmente banditi alla data di entrata in vigore della presente legge purchè non risultino già espletate le prove scritte di esame.

8. Il numero 6 del primo comma dell'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

«6) diploma di istruzione secondaria di primo grado».

9. Nel comma 5 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono soppresse le parole «all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1950, n. 913,».

10. Nei concorsi per assunzioni nei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

11. Il numero 1, del secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, è sostituito dal seguente:

«1) diploma di laurea in ingegneria o in architettura conseguito in una università italiana».

12. Nel primo concorso pubblico per il conferimento di posti nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 20 per cento dei posti è riservato al personale degli altri ruoli del Corpo in possesso del diploma di laurea in architettura o in scienze geologiche. I posti riservati eventualmente non attribuiti per mancanza di vincitori sono conferiti ai candidati esterni risultati idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.

13. Il Ministero dell'interno può, in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare i vigili volontari ausiliari dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco con provvedimento motivato.

14. I vigili volontari ausiliari esonerati dal servizio vengono posti a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva.

15. Per le assunzioni nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione dei ruoli di supporto tecnico e amministrativo-contabile, non si applicano le riserve di posti previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

È approvato.

Art. 12.

(Accertamento della permanenza del requisito dell'idoneità fisica)

1. L'accertamento del possesso del requisito dell'incondizionata idoneità psicofisica è presupposto per la riassunzione del servizio nei confronti del personale dei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per qualsiasi motivo, sia rimasto assente per periodi superiori a tre mesi continuativi.

2. L'idoneità psicofisica per il mutamento di mansioni del personale divenuto inabile ai servizi d'istituto, oltre che dalle commissioni medico-ospedaliere presso gli ospedali militari, può essere accertata da un'apposita commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da almeno due medici.

3. L'assenza ingiustificata alla visita medica, tendente all'accertamento del requisito dell'incondizionata idoneità psicofisica per la riassunzione del servizio, ovvero della permanente inabilità psicofisica al servizio, comporta la decadenza dall'impiego.

4. Nel senso che precede è interpretata, nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la lettera *c*) dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei fare un'osservazione a proposito di tale articolo. Infatti l'articolo 12 parla di idoneità psico-fisica, mentre il titolo parla di idoneità fisica e pertanto mi sembrerebbe opportuno modificare quest'ultimo.

È opportuno, altresì, specificare che la lettera *c*) è contenuta nel primo comma dell'articolo 127.

Propongo, pertanto, di aggiungere, al comma 4, dopo le parole: «la lettera *c*)» le altre: «del primo comma».

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Sono favorevole a tale modifica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti la modifica del titolo dell'articolo 12 testè proposta dal relatore.

È approvata.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore al comma 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo modificato.

È approvato.

Art. 13.

(*Titoli per l'esercizio delle attività di volo*)

1. Il Ministro dell'interno rilascia i titoli per l'esercizio delle attività di volo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. I requisiti per l'ammissione ai corsi teorico-pratici, per lo svolgimento degli stessi, per gli esami, il rilascio, il rinnovo, nonchè le cause di revoca e di sospensione dei titoli, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

3. I titoli di cui al comma 1 sono:

a) brevetto di pilota di elicottero;

b) brevetto di specialista di elicottero.

4. Con decreto del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi sono inoltre stabilite le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami, i requisiti per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e per le qualificazioni professionali nonchè le conseguenti annotazioni sui titoli.

È approvato.

Art. 14.

(*Procedure concorsuali*)

1. Per l'accesso alle diverse carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono banditi concorsi pubblici per il conseguimento della idoneità all'assunzione che darà titolo alle nomine secondo l'ordine della graduatoria.

2. I concorsi sono banditi per i posti che si prevede si renderanno disponibili nel triennio successivo alla data del bando.

3. Le graduatorie per l'accesso alle diverse carriere rimangono valide per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di approvazione delle stesse.

4. Per ciascuno dei tre anni sono conferiti ai candidati idonei, che tuttora conservino i requisiti fisici, anche i posti resisi effettivamente disponibili alla data del decreto di nomina.

5. Entro il 31 dicembre del secondo anno di validità delle graduatorie, ovvero anticipatamente in caso di esaurimento delle stesse, possono essere banditi i concorsi pubblici per la copertura dei posti che si renderanno disponibili nel triennio successivo.

6. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano, in quanto compatibili, anche ai concorsi pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già espletati, ovvero già banditi per tutti i ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. Qualora le esigenze di servizio lo richiedano, l'amministrazione, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, può conferire, in qualsiasi momento, al verificarsi della vacanza, i posti disponibili agli idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

8. Le nomine hanno decorrenza giuridica dalla data del relativo decreto ed economica dalla data di effettiva assunzione del servizio.

9. I posti che si rendono vacanti nei profili di qualifiche funzionali ai quali si accede esclusivamente da profili di qualifiche inferiori sono conferiti per risulta nei profili inferiori anche in pendenza dell'espletamento delle procedure di copertura del posto nel profilo della qualifica superiore.

10. Per esigenze di servizio delle sedi di assegnazione l'amministrazione può stabilire che il personale assunto non può essere trasferito prima di avervi prestato effettivo servizio per almeno cinque anni.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni sindacali di

categoria maggiormente rappresentative, sono stabilite le modalità di espletamento dei concorsi di assunzione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i requisiti speciali richiesti per la partecipazione nonchè le materie oggetto delle prove di esame.

È approvato.

Art. 15.

(*Disposizioni concorsuali transitorie*)

1. Per improrogabili esigenze di copertura delle vacanze dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la prova scritta d'esame del concorso a 527 posti di vigile del fuoco bandito con decreto ministeriale n. 8806 del 4 dicembre 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1988 - serie speciale n. 34, consisterà in una serie di *tests* a risposta predeterminata concernenti esclusivamente il mestiere per il quale il candidato concorre. La prova scritta di esame potrà essere espletata anche in diversi giorni per singole qualifiche di mestiere. Per la predisposizione e la correzione delle prove di esame si potrà far ricorso a procedure automatizzate.

È approvato.

Art. 16.

(*Copertura delle vacanze nei ruoli di supporto amministrativo*)

1. In sede di prima applicazione, fatti salvi i concorsi già banditi e le assunzioni in corso o da effettuare per la copertura delle riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, tutti i posti comunque vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nella carriera esecutiva e nella carriera dei ragionieri del ruolo di supporto amministrativo e contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non sia possibile coprire utilizzando le graduatorie di concorsi già banditi, fatta salva la percentuale da riservare ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono coperti mediante l'assunzione di idonei a concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, per l'accesso a profili e qualifiche equiparabili a quelle previste per il ruolo di supporto dei vigili del fuoco, purchè le relative graduatorie di idoneità siano state approvate successivamente al 1° gennaio 1985.

2. Nel computo dei posti da conferire ai sensi del comma 1 sono compresi anche quelli ancora disponibili dopo l'espletamento dei concorsi di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificata dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati coperti con la procedura prevista dall'articolo 14 della legge 7 dicembre 1984, n. 818.

3. Il requisito della idoneità in concorsi pubblici ed il relativo punteggio conseguito dovrà essere dimostrato mediante apposita certificazione da rilasciarsi a cura dell'amministrazione che ha bandito i concorsi.

4. L'equiparazione di cui al comma 1 è stabilita da una apposita commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno, che esamina le domande da presentarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bando, emanato con decreto del Ministro dell'interno.

5. La commissione è presieduta da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto, e composta da due funzionari della stessa carriera, con qualifica non inferiore a primo dirigente, due primi dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e un funzionario, con qualifica non inferiore a consigliere dell'amministrazione civile dell'interno, incaricato di svolgere le funzioni di segretario.

6. La commissione formula separate graduatorie per ciascuna qualifica di assunzione, nelle quali gli idonei che siano in possesso di tutti gli altri requisiti per la nomina vengono inseriti, sulla base del punteggio conseguito nelle corrispondenti graduatorie di idoneità, riportato in ventesimi.

7. Alla copertura dei posti da conferire ai sensi del comma 1 si provvede in deroga alle disposizioni dell'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1984, n. 138.

8. I posti che si rendono vacanti entro i due anni dall'approvazione delle graduatorie di cui al comma 6 sono conferiti agli idonei secondo l'ordine di graduatoria.

9. I posti riservati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, di cui al comma 1, sono coperti con appositi concorsi per esami riservati agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; i posti non coperti sono destinati alle graduatorie di idonei di cui al comma 6.

10. I posti sono conferiti nelle qualifiche iniziali di ciascuna carriera del ruolo di supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decorrenza giuridica dalla data del decreto di nomina ed economica dalla data dell'effettiva assunzione del servizio.

11. Il numero dei posti recati in aumento con l'articolo 9, nella qualifica intermedia della carriera di concetto dei servizi di supporto amministrativo e contabile, saranno attribuiti agli idonei al concorso per titoli di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 1984, n. 818. I predetti saranno assegnati alle sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base delle effettive esigenze di servizio e comunque per il superamento delle carenze organiche relative alla qualifica rivestita.

Propongo, del comma 11, il seguente testo, che contiene un riferimento legislativo più preciso:

11. Il numero dei posti recati in aumento con l'articolo 9, nella qualifica intermedia della carriera di concetto dei servizi di supporto amministrativo e contabile, saranno attribuiti agli idonei al concorso per titoli di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come sostituito dall'articolo 11 della legge 7 dicembre 1984, n. 818. I predetti saranno assegnati alle sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base delle effettive esigenze di servizio e comunque per il superamento delle carenze organiche relative alla qualifica rivestita.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 con l'emendamento formale testè approvato.

È approvato.

Art. 17.

(*Copertura dei posti recati in aumento*)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, alla copertura dei posti recati in aumento nei diversi ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè di quelli comunque vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e che si renderanno disponibili entro la data prevista per il completamento dell'organico di cui all'articolo 9, si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 14, mediante pubblici concorsi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, all'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed agli articoli 1, 2 e 3 della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonchè in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

2. D'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, l'amministrazione, per esigenze di servizio, può conferire i posti recati in aumento o comunque disponibili nei ruoli di supporto mediante la procedura contemplata nell'articolo 16.

3. Il relativo bando stabilisce la data entro la quale devono essere state approvate le graduatorie degli idonei che possono partecipare al concorso.

4. La graduatoria, formulata dalla commissione composta ai sensi del comma 5 dell'articolo 16, ha validità triennale.

5. I concorsi riservati, previsti dagli articoli 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono portati a termine se banditi entro la data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nel primo concorso pubblico per la copertura dei posti recati in aumento nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 50 per cento dei posti è riservato al personale della carriera dei vigili, capi squadra e capi reparto

in possesso del prescritto titolo di studio e che abbia una anzianità di servizio di almeno cinque anni. I posti riservati eventualmente non attribuiti per mancanza di vincitori sono conferiti ai candidati esterni risultati idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.

Anche in questo caso è opportuno modificare il comma 5 per un più preciso riferimento legislativo.

Do lettura del comma 5 nel nuovo testo:

5. I concorsi riservati, previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono portati a termine se banditi entro la data di entrata in vigore della presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17 con l'emendamento formale testè approvato.

È approvato.

Art. 18.

(*Concorsi per singole sedi di servizio*)

1. Nei concorsi banditi per singole sedi di servizio, si formulano separate graduatorie degli idonei per le varie sedi messe a concorso.

2. È altresì formulata una graduatoria unica nazionale dei concorrenti risultati idonei nelle varie sedi messe a concorso.

3. I posti che, nelle singole sedi o altre ripartizioni, si rendono vacanti perchè alcuno dei vincitori rinunzia alla nomina o decade dalla stessa per non avere assunto servizio entro il termine stabilito sono conferiti ad altrettanti candidati risultati idonei secondo l'ordine delle graduatorie della stessa sede, ovvero facendo ricorso alla graduatoria unica nazionale qualora sia esaurita la graduatoria della sede, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dal comma 4.

4. L'amministrazione, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, stabilisce i criteri di mobilità a tutela degli idonei nominati ai sensi del comma 3 in sede diversa da quella per la quale avevano concorso e che, trovandosi in posizione utile, avrebbero successivamente potuto conseguire la nomina nella sede per la quale erano stati dichiarati idonei.

È approvato.

Art. 19.

(*Disposizioni per il servizio antincendi aeroportuale dello scalo di Lampedusa*)

1. Nella prima applicazione della presente legge, al fine di sopperire alle esigenze derivanti dalla necessità di assicurare il servizio antincendi aeroportuale presso lo scalo di Lampedusa, ai sensi della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificata dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818, si procede nell'ambito della dotazione organica portata in aumento con la presente legge, all'assunzione di 50 unità mediante concorso per colloquio e prova pratica tecnico-attitudinale riservato ai vigili volontari residenti nell'isola da almeno tre anni e che alla data del 31 dicembre 1986 abbiano prestato servizio discontinuo presso il locale distaccamento aeroportuale e non abbiano superato il 35° anno di età.

2. La effettiva prestazione di servizio è attestata dal competente comandante provinciale dei vigili del fuoco.

3. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 18, la graduatoria ha la validità di un anno a decorrere dalla data di approvazione.

4. Il personale nominato è assegnato alla sede di Lampedusa e non può da questa essere trasferito prima di avervi prestato effettivo servizio per un periodo minimo di dieci anni.

È approvato.

Art. 20.

(*Riassorbimento delle posizioni soprannumerarie*)

1. Al riassorbimento del soprannumero derivante nei ruoli di supporto del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, dall'applicazione delle disposizioni della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonchè degli articoli 32 e 35 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, dell'articolo 8 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, si procede, sino al 1991, con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa di egual numero di dipendenti di pari qualifica e profilo professionale in servizio in sedi della stessa regione del personale soprannumerario.

2. Per le assunzioni di personale da effettuarsi nel ruolo del supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 444, nei limiti stabiliti dalla tabella *A*), allegata alla medesima legge, possono essere utilizzati anche i posti vacanti nel suddetto ruolo alla data del 1° aprile 1984, purchè ancora disponibili all'atto del formale provvedimento di nomina dei lavoratori interessati.

È approvato.

Art. 21.

(*Disposizioni a favore degli orfani e delle vedove del personale deceduto per causa di servizio*)

1. Le assunzioni di cui all'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, per i figli e il coniuge del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto o divenuto inabile a qualunque servizio nelle circostanze e alle condizioni di cui alla citata legge n. 466 del 1980, nonchè del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduto per diretto effetto di ferite e lesioni riportate nelle circostanze di cui alla legge 3 giugno 1981, n. 308, così come estesa ai vigili del fuoco dall'articolo 7 della legge 4 marzo 1982, n. 66, sono disposte anche in soprannumero nei ruoli di supporto tecnico e amministrativo contabile del Corpo stesso.

2. Il soprannumero è imputato ai posti riservati nei ruoli del Corpo alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e viene riassorbito con le cessazioni dal servizio di personale delle categorie riservatarie medesime.

3. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, e l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, vanno interpretati nel senso che la dispensa dal servizio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, divenuto inabile per motivi di salute, ha decorrenza a tutti gli effetti dal giorno del relativo accertamento da parte dell'organo sanitario preposto; parimenti il trasferimento nei ruoli di supporto del personale non idoneo ai servizi d'istituto ha decorrenza a tutti gli effetti dallo stesso giorno.

È approvato.

Art. 22.

(*Commissioni esaminatrici*)

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per il conferimento di posti nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere composte, altresì, da membri supplenti, nel caso di impedimenti riguardanti i membri effettivi.

È approvato.

Art. 23.

(*Accertamenti sanitari di natura specialistica*)

1. In relazione a particolari situazioni che richiedono accertamenti sanitari di natura specialistica, si può far ricorso a medici specialisti in discipline scientifiche diverse, estranei all'amministrazione.

2. I compensi per i membri delle commissioni cui partecipano i medici di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

È approvato.

Art. 24.

(*Composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno*)

1. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 903, nel consiglio d'amministrazione del Ministero dell'interno, per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai componenti di diritto si aggiunge l'ispettore generale capo del Corpo.

È approvato.

Art. 25.

(*Conferimento delle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore*)

1. Per sopperire alle esigenze funzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di dirigente superiore sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo ai primi dirigenti che alla data del 31 dicembre di ciascun anno abbiano maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica di primo dirigente.

2. Le promozioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.

3. Nello scrutinio per merito comparativo ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'attitúdine ad assumere maggiore responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore si deve tenere conto, altresì, della variazione percentuale del punteggio attribuita dall'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo, anche in relazione alla sede di servizio.

4. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene mediante corso di formazione dirigenziale, al quale sono ammessi i funzionari direttivi del Corpo che alla data del 31 dicembre di ciascun anno abbiano maturato nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.

5. Il corso di formazione, della durata di tre mesi, presso le scuole centrali antincendi, verte principalmente sulla gestione tecnico-amministrativa degli uffici periferici e centrali di pari livello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

6. L'ammissione al corso, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo.

7. La promozione dei funzionari che hanno superato il corso decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e viene conferita secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del corso di formazione.

8. Allo scrutinio per merito comparativo per il conferimento della qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente, si applicano le disposizioni dei commi primo, secondo e quarto dell'articolo 169 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

9. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per il conferimento dei posti resisi disponibili entro il 31 dicembre 1987, fatte salve le promozioni conferite secondo il turno di anzianità alla qualifica di dirigente superiore.

È approvato.

Art. 26.

(*Estensione dell'indennità mensile pensionabile*)

1. Al personale che riveste la qualifica ad esaurimento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e alla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni e integrazioni, l'indennità mensile pensionabile compete nella misura prevista per il primo dirigente.

2. I commi 6 e 7 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, vanno interpretati nel senso che

gli aumenti previsti dallo stesso comma 6 devono essere corrisposti a decorrere dal 1° luglio 1987, fermo restando l'eventuale recupero delle somme già corrisposte, qualora non si verifichino le circostanze cui l'attribuzione è condizionata dal comma 7.

È approvato.

Art. 27.

(*Programma per la costruzione di nuove sedi di servizio*)

1. Per il quinquennio 1988-1992 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 miliardi per l'attuazione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di un programma straordinario di interventi per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole e infrastrutture, nonchè per la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di quelle già esistenti, necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il programma prevede una riserva del 10 per cento delle disponibilità per imprevisti ed aumenti di costo. Le quote non utilizzate sono impegnate per completamenti e integrazioni del programma stesso.

3. Il programma è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione.

4. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata per il triennio 1988-1990 la spesa complessiva di lire 46.300 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 25.800 milioni per l'anno 1988, di lire 20.050 milioni per l'anno 1989 e di lire 450 milioni per l'anno 1990.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dal Governo tendente a sostituire i commi 1 e 4 con i seguenti:

«1. Per il quinquennio 1989-1993 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 miliardi per l'attuazione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di un programma straordinario di interventi per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole e infrastrutture, nonchè per la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di quelle già esistenti, necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata per il triennio 1989-1991 la spesa complessiva di lire 11.600 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 400 milioni per l'anno 1989, di lire 11.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 200 milioni per l'anno 1991».

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Il parere del relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento di cui ho dato testè lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 27 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 27.

(*Programma per la costruzione di nuove sedi di servizio*)

1. Per il quinquennio 1989-1993 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 miliardi per l'attuazione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di un programma straordinario di interventi per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole e infrastrutture, nonchè per la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di quelle già esistenti, necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il programma prevede una riserva del 10 per cento delle disponibilità per imprevisti ed aumenti di costo. Le quote non utilizzate sono impegnate per completamenti e integrazioni del programma stesso.

3. Il programma è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il

Ministro dell'interno, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione.

4. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata per il triennio 1989-1991 la spesa complessiva di lire 11.600 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 400 milioni per l'anno 1989, di lire 11.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 200 milioni per l'anno 1991.

È approvato.

Art. 28.

(*Procedure per la predisposizione del programma*)

1. Ai fini della predisposizione del programma di cui all'articolo 27 la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi provvede, tra l'altro, all'indicazione dei luoghi ove dovranno essere ubicate le opere ed alla precisazione dei requisiti di funzionalità e di sicurezza ritenuti necessari. Provvede altresì all'indicazione delle aree, sentiti i comuni interessati, che sono tenuti ad esprimersi entro venti giorni dalla richiesta.

2. Per motivi di riservatezza, la progettazione e la realizzazione degli interventi, di cui al comma 1, che richiedono l'apprestamento delle opere di sicurezza sono affidate, unitariamente, in concessione dal Ministero dei lavori pubblici, su indicazione della direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, in deroga alle norme vigenti.

3. Per gli interventi diversi da quelli di cui al comma 1, la progettazione è predisposta dal Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'interno ed all'affidamento dei lavori provvede il provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. La progettazione degli interventi di cui al comma 2 deve adottare gli stessi criteri funzionali e tecnici previsti nella progettazione degli interventi di cui al comma 1. Per l'affidamento e la gestione dei lavori i provveditorati alle opere pubbliche possono ricorrere ad una concessione di servizi. In questo caso il concessionario applica le vigenti norme in materia di appalti di lavori pubblici. I comitati tecnico-amministrativi sono, ai fini della presente legge, integrati da due dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designati dal Ministro dell'interno.

Su questo articolo è stato presentato un emendamento dal relatore tendente a sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Per motivi di riservatezza, la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, che richiedono l'apprestamento di particolari opere di sicurezza, sono affidate, unitariamente, dal Ministero dei lavori pubblici mediante concessioni ad imprese di costruzione, loro consorzi o raggruppamenti temporanei, da scegliersi previo confronto concorrenziale, tra un minimo di cinque, indicate, dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

3. Per gli interventi diversi da quelli di cui al comma precedente la progettazione è predisposta dal Ministero dei lavori pubblici d'intesa col Ministero dell'interno e all'affidamento dei lavori ad imprese di costruzione, loro consorzi o raggruppamenti temporanei, provvede, mediante gare d'appalto secondo la normativa vigente, il provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. La progettazione degli interventi di cui al presente comma deve adottare gli stessi criteri funzionali e tecnici previsti nella progettazione degli interventi di cui al comma precedente. I comitati tecnico-amministrativi sono, ai fini della presente legge, integrati da due dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designati dal Ministro dell'interno».

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Nella relazione ho fatto riferimento all'esigenza di equiparare i termini per il parere dei comuni sui progetti e le localizzazioni. Ho fatto anche riferimento all'esigenza di non limitare l'attribuzione alle imprese a partecipazione statale ma di estenderla a quelle private sia pure con caratteristiche di riservatezza: infatti anche per questo tipo di opere può essere invocata la

riservatezza come elemento serio e corretto. Se il Governo non si oppone, insisterei sull'emendamento.

CECCATELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, devo dire che la presentazione improvvisa di emendamenti non permette al Governo di avere a disposizione il tempo necessario per una valutazione attenta.

PRESIDENTE. Senatore Murmura, in base a quanto disposto dall'articolo 41, comma 5, del Regolamento devo dichiarare improponibile l'emendamento da lei presentato all'articolo 28.

Metto pertanto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

Art. 29.

(*Acquisizione delle aree*)

1. Gli interventi previsti dal presente capo possono essere realizzati:

a) utilizzando aree ed immobili disponibili dello Stato o degli enti locali;

b) in aree comprese in piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, da acquisire a termini di legge;

c) in altre aree di proprietà dei privati, da acquisire mediante trattativa diretta, con il parere di congruità fornito dagli uffici tecnici erariali;

d) acquistando immobili già realizzati, previo parere fornito per la stima dagli uffici tecnici erariali.

2. È fatto salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e della legge 17 febbraio 1987, n. 80.

4. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa sino alla concorrenza del 50 per cento dell'importo di competenza di ciascun esercizio al fine di acquisire edifici rispondenti alle caratteristiche tipologiche e di consistenza necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative indicate dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

5. Gli atti di trasferimento di immobili, alla cui acquisizione si provvede a trattativa privata, non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, propongo di modificare la lettera *b*), del comma 1. Se il Governo accetta l'emendamento, propongo di consentire che gli interventi relativi alle sedi di servizio e alle infrastrutture vengano realizzati in aree destinate a servizi. La dizione dell'emendamento da inserire all'inizio della lettera *b*) del comma 1 è la seguente: «in aree destinate a servizi, comprese in piani di zona».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Murmura al comma 1, lettera *b*).

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 29 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 30.

(*Approvazione dei progetti*)

1. L'approvazione dei progetti delle opere previste dai precedenti articoli equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di urgenza e indifferibilità delle opere stesse.

2. Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisti di immobili e ad esecuzione di lavori inerenti alla attuazione dei programmi di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli organi i quali, in virtù delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla osta in ordine ai progetti relativi agli interventi ed alle opere di cui alla presente legge sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere, la concessione edilizia, l'autorizzazione, o il nulla osta s'intendono resi in senso positivo.

4. Ai fini di cui al comma 3, la richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.

È approvato.

Art. 31.

(*Personale di leva*)

1. Su richiesta del Ministero dell'interno, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia obblighi di servizio militare di leva, o che stia assolvendo i medesimi, viene lasciato a disposizione delle scuole centrali antincendi per frequentare il prescritto corso di formazione professionale.

2. Al termine del corso il personale medesimo assolverà o completerà il servizio militare di leva.

È approvato.

Art. 32.

(*Commissione disciplinare*)

1. La competenza in materia disciplinare per tutto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita ad una commissione disciplinare istituita presso il Ministero dell'interno.

2. La commissione, che sarà nominata ogni due anni dal Ministro, è presieduta da un prefetto ed è composta da due dirigenti del ruolo tecnico antincendi e da un dirigente dell'amministrazione civile dell'interno.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere.

4. Per il presidente, ciascuno dei componenti e il segretario della commissione è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare.

5. Qualora durante il biennio il presidente o uno dei membri della commissione o il segretario venga a cessare dall'incarico, viene sostituito per il tempo che rimane al compimento del biennio.

6. Costituiscono atti utili alla sospensione nella decorrenza dei termini contemplati dall'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1957, n. 3, i pareri richiesti ad uffici dell'amministrazione centrale.

È approvato.

Art. 33.

(*Approvazione dei provvedimenti*)

1. Per i provvedimenti previsti dalla presente legge da adottarsi d'intesa con le organizzazioni sindacali, le stesse, qualora dissenzienti dalle ipotesi di accordo, possono trasmettere le proprie osservazioni al Ministro dell'interno.

2. Il Ministro dell'interno, entro il termine di trenta giorni, adotterà il provvedimento definitivo o convocherà le organizzazioni sindacali per un ulteriore esame.

È approvato.

Art. 34.

(*Indennità di trasferta*)

1. Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, non vanno computati il vitto e l'alloggio gratuito forniti dall'amministrazione o da qualsiasi altro ente in situazioni operative al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

È approvato.

Art. 35.

(*Disciplina per il personale volontario*)

1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che viola i propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) censura inflitta per lievi trasgressioni;

b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni inflitta per le mancanze di cui agli articoli 80 e 81 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

c) radiazione inflitta:

1) per maggiore gravità delle infrazioni che danno luogo alla sospensione dai richiami;

2) per le mancanze previste dall'articolo 84 del citato testo unico.

2. Incorrono, altresì, nella radiazione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

a) coloro che hanno subìto condanne penali per delitti dolosi;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

3. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è regolato dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili.

4. La competenza in materia disciplinare per il personale volontario è devoluta alla commissione di disciplina del personale permanente.

5. Il personale volontario può essere sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, ove sia sottoposto a procedimento penale per reati particolarmente gravi, o per gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

Ritengo opportuno modificare la lettera *b*) del comma 1 nel seguente modo:

b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni inflitta per le mancanze di cui agli articoli 80 e 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Metto ai voti tale emendamento formale.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 35 con la modifica testè approvata.

È approvato.

Art. 36.

(*Disposizioni finanziarie*)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli dal 9 al 26 del capo II, valutato in lire 4.200 milioni per l'anno 1988, in lire 36.400 milioni per l'anno 1989 e in lire 56.000 milioni per l'anno 1990, ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizi pari, rispettivamente, a lire 1.215 milioni per l'anno 1988, a lire 4.050 milioni per l'anno 1989 e a lire 2.835 milioni per l'anno 1990, ed a quello derivante dalla realizzazione del programma di cui all'articolo 27 dello stesso capo II, pari a lire 25.800 milioni per l'anno 1988, lire 20.050 milioni per l'anno 1989, e lire 450 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento «Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dal Governo tendente a sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli dal 9 al 26 del capo II, valutato in lire 19.600 milioni per l'anno 1989, in lire 49.000 milioni per l'anno 1990 e in lire 79.800 milioni per l'anno 1991, ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizi pari, rispettivamente, a lire 2.800 milioni per l'anno 1989, a lire 5.200 milioni per l'anno 1990 e a lire 6.500 milioni per l'anno 1991, ed a quello derivante dalla realizzazione del programma di cui all'articolo 27 dello stesso capo II, pari a lire 400 milioni per l'anno 1989, lire 11.000 milioni per l'anno 1990 e lire 200 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989,

all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento «Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 36 nel testo modificato.

È approvato.

Art. 37.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Do lettura della tabella allegata al disegno di legge:

TABELLA A

AUMENTO DI ORGANICO
DEI RUOLI DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
PER IL QUINQUENNIO 1988-1992

1) *Carriera direttiva.*

Ruolo tecnico n. 100.

Ruolo del servizio sanitario n. 6.

2) *Carriera di concetto.*

Ruolo tecnico n. 141.

3) *Carriera dei capi reparto - Capi squadra* n. 973.

4) *Carriera dei vigili del fuoco* n. 1.190.

5) *Carriere dei servizi di supporto amministrativo e contabile.*

Carriera di concetto amministrativa n. 115.

Carriera di concetto di ragioneria n. 134.

Carriera esecutiva:
ruolo archivio n. 144
ruolo uffici copia n. 197.

6) *Carriere dei servizi di supporto tecnico.*

Livello II	n. 259.
Livello III	n. 72.
Livello IV	n. 585.
Livello V	n. 25.
Livello VI	n. 52.
Livello VII	n. 7.

Il Governo propone il seguente emendamento, modificativo del titolo della tabella:

AUMENTO DI ORGANICO
DEI RUOLI DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
PER IL QUADRIENNIO 1989-1992

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti la tabella A col nuovo titolo.

È approvata.

Passiamo all'ordine del giorno, al quale ho apposto anche la mia firma, presentato dal relatore Murmura e dal senatore Guzzetti e al quale ha aderito il senatore Taramelli. Ne do nuovamente lettura:

«La 1ª Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 1317, udite le dichiarazioni del rappresentante del Governo,

impegna il Governo:

perchè nel predisporre il riordino della dirigenza del Corpo dei vigili del fuoco, disponga che a dirigere le sedi provinciali di Roma-Milano-Napoli-Torino-Palermo ed eventuali altre sedi provinciali di analoga rilevanza siano preposti funzionari con qualifica di "dirigente superiore"».

(0/1317/11) MURMURA, GUZZETTI, TARAMELLI, GUIZZI

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno accolto dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. ETTORE LAURENZANO